



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 5 DEL 19-06-20

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020
IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, C5, D.L.
17/03/2020 N. 18: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.**

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

ZAVAGLINI GIOVANNI	P	PIZZARULLI MARIANNA	P
BECCHERICA MARCO	P	BATASSA MONIA	P
TIBURZI EMANUELE	P	MARTINES VINCENZO	P
MAURIZI CHIARA	P	MORE' FAUSTO	A
MORETTI FILOMENA	P	FALCIONI MARTINA	P
ISIDORI MANILA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. CARDINALI DR. MARISA

Assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MAURIZI CHIARA
MARTINES VINCENZO
FALCIONI MARTINA

La riunione del Consiglio Comunale si tiene, come indicato negli avvisi di convocazione, nel modulo polifunzionale (teatro provvisorio) in Gualdo, Via Alcide De Gasperi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) , che ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dall'01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), la cui componente è venuta meno con la legge di bilancio 2020, che ha istituito la nuova IMU;

CONSIDERATO che il tributo TARI, è istituito per assicurare la copertura integrale e degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e dei costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; l'articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale dei costi con altre entrate; l'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, a termini del comma 683 della legge n. 147/2013, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2019, con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti e sono state determinate le corrispondenti tariffe da applicare per l'anno 2019;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA), organismo

indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, precise funzioni di regolazione e di controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

TENUTO CONTO che ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

VISTI i commi 4 e 5, dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, per i quali:

“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della facoltà suddetta in attesa di avere a disposizione un quadro più definito per la predisposizione delle relative tariffe;

RITENUTO, pertanto, approvare in via provvisoria le tariffe TARI 2020, confermando quelle dell'esercizio 2019, nell'intesa che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, si provvederà alla revisione dell'impianto tariffario TARI 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per il quale:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020, con il quale il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per l'esercizio 2020 è stato prorogato al 30 aprile 2020;

VISTO l'articolo 107 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, per il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per l'esercizio 2020 è ulteriormente differito al 31 luglio 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;*

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

ACQUISITI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI CONFERMARE per l'anno 2020, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 5, dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti - TARI - applicate nell'anno precedente, come di seguito indicate:

Utenze domestiche

N	Codice	Categoria	Tariffa
1	A001	CATEGORIA 1 OCCUPANTI E PERTINENZE	1,20
2	A002	CATEGORIA 2 OCCUPANTI E PERTINENZE	1,40
3	A003	CATEGORIA 3 OCCUPANTI E PERTINENZE	1,45
4	A004	CATEGORIA 4 OCCUPANTI E PERTINENZE	1,48
5	A005	CATEGORIA 5 OCCUPANTI E PERTINENZE	1,50
6	A006	CATEGORIA 6 OCCUPANTI E OLTRE E PERTINENZE	1,50

Utenze NON domestiche

Utenze non Domestiche		Tariffa
0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	1,50
0102	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR	1,50
0104	AUTOSALONI - AUTORIMESSE	1,65
0105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,80
0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, AGRITURISMO, B&B, AFFITTA	1,65
0107	CASE DI CURA E RIPOSO	1,80
0108	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	1,50

0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1,60
0110 NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	1,60
0111 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	1,60
0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	1,70
0113 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	1,70
0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,70
0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,70
0116 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	1,85
0117 BAR CAFFE PASTICCERIA	1,85
0118 SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	1,85
0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,80
0120 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	1,85

3. DI STABILIRE che con successiva deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sarà approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

4. DI DARE ATTO che le tariffe sono efficaci dal 1° gennaio 2020 e assicurano gli equilibri di bilancio, garantendo una copertura totale dei costi grazie ai trasferimenti compensativi statali relativi al minor gettito degli immobili inagibili a causa del sisma 2016.

5. DI STABILIRE il versamento del tributo in 2 (due) rate di pari importo con scadenze differite fra loro di almeno un bimestre riscuotendo il tributo tramite Modello F24, precompilato dal Comune e recapitato ai contribuenti.

6. DI DARE ATTO che sui valori si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5 per cento del tributo.

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, tramite l'apposito applicativo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011.

8. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di esercizio

2020, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla C.C. nella seduta del 19-06-2020

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020
IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, C5, D.L.
17/03/2020 N. 18: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.**

**artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

**PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267**

Data: 04-06-2020

Il Responsabile del servizio
Vita Sonia

**PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267**

Data: 04-06-2020

Il Responsabile del servizio
Vita Sonia

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARDINALI DR. MARISA

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza municipale, li 10-07-20

Il Segretario Comunale

CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 10-07-20 al 25-07-20 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale

CARDINALI DR. MARISA